



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese

Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system

MICHELE CORLETO

RIASSUNTO

L'aumento dei flussi migratori verso i Paesi del Global North ha portato a una crescente diversificazione culturale e religiosa, creando opportunità di arricchimento ma anche sfide significative. La presenza di comunità musulmane in contesti occidentali ha sollevato interrogativi sulla libertà di pensiero e religiosa, in un contesto in cui le risposte politiche e sociali variano ampiamente. Mentre alcuni Paesi mostrano approcci più inclusivi, altri adottano politiche di laicismo che possono risultare oppressive. Il contributo evidenzia le complessità della governance religiosa e la necessità di bilanciare interessi diversi, come quelli del minore e della madre. La Corte EDU ha sottolineato l'importanza di considerare il background culturale e religioso nelle decisioni legali, per evitare discriminazioni e garantire il rispetto delle identità. Questa questione pone una sfida fondamentale per le società moderne, richiedendo un approccio più consapevole ed inclusivo nella gestione delle diversità.

PAROLE CHIAVE

Corte europea dei diritti dell'Uomo; libertà religiosa; interessi del minore; diversificazione religiosa; inclusione; flussi migratori; identità culturale; governance religiosa.

ABSTRACT

The increase in migratory flows towards the countries of the Global North has led to growing cultural and religious diversification, creating opportunities for enrichment but also significant challenges. The presence of Muslim communities in Western contexts has raised questions about freedom of thought and religion, in a context where political and social responses vary widely. While some countries demonstrate more inclusive approaches, others adopt secularism policies that can be oppressive. The contribution highlights the complexities of religious governance and the need to balance different interests, such as those of the minor and the mother. The ECtHR has underlined the importance of considering cultural and religious background in legal decisions, to avoid discrimination and ensure respect for identities. This issue poses a fundamental challenge for modern societies, requiring a more conscious and inclusive approach to managing diversity.

KEYWORDS

European Court of Human Rights; freedom of religion; human rights Convention migration flows; cultural identity; religious governance.

SOMMARIO: 1. Introduzione 2. Alcune utili premesse sul tema del riconoscimento della libertà religiosa 2.1...nell'Unione Europea (brevi cenni alla dottrina del margine di apprezzamento)... 2.2 ...nell'ordinamento giuridico Norvegese. 3. La condizione dei fedeli musulmani in Europa ed in Norvegia. 4. La necessità di riconsiderare il «prisma» della libertà religiosa nelle decisioni internazionali: l'«equo bilanciamento» effettuato dalla Corte EDU 5. Considerazioni conclusive

1. Introduzione

Il diritto alla libertà religiosa è riconosciuto come uno dei pilastri fondamentali del sistema europeo di tutela dei diritti umani, come stabilito dall'articolo 9 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali¹ (d'ora in avanti CEDU). Tale diritto include non solo la libertà di professare una religione, ma anche la libertà di non aderire a alcuna confessione religiosa, garantendo altresì il diritto di manifestare la propria fede individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato. Tuttavia, è importante notare che tale diritto non è assoluto e può essere limitato, purché tali limitazioni siano previste dalla legge, perseguano uno scopo legittimo e siano necessarie in una società democratica.

Il presente lavoro è diretto ad approfondire questa tematica sulla base di alcuni orientamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo (in seguito Corte EDU). Nella prima parte verrà effettuata una breve ricostruzione degli elementi principali del riconoscimento della libertà religiosa in Europa ed in Norvegia con alcuni cenni alla dottrina del margine di apprezzamento sviluppatasi nell'ambito della giurisprudenza della Corte EDU; successivamente saranno

¹ Art. 9 CEDU, *Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui.

richiamate le condizione dei fedeli musulmani in Europa ed in Norvegia con il riferimento ad una disamina di un caso giurisprudenziale emblematico (il caso *Abdi Ibrahim c. Norvegia* della Corte EDU) per poi concentrarsi sulla necessità di riconsiderare la complessità del diritto fondamentale come la libertà religiosa alla luce delle molteplici sfaccettature delle esigenze individuali, collettive e statali, al fine di garantire un'armoniosa coesistenza in una società plurale.

2. Alcune utili premesse sul tema del riconoscimento della libertà religiosa...

2.1 ..nell'Unione Europea (breve cenni alla dottrina del margine di apprezzamento)...

La libertà religiosa costituisce uno dei principi cardine del sistema sovranazionale di protezione dei diritti fondamentali. I paesi occidentali ne hanno promosso tale sviluppo, che ha avuto la sua prima concretizzazione con la stipulazione della Carta delle Nazioni Unite, alla Conferenza di San Francisco, tenutasi il 25 aprile, 26 giugno 1945, nella quale si istituì l'ONU, nel cui Statuto si legge che, tra i suoi scopi, vi è quello di “promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di sesso, razza, lingua e religione”².

In particolare il sistema europeo di tutela della libertà religiosa si fonda su una pluralità di strumenti normativi e giurisdizionali. Nell'ambito europeo gli Stati nazionali sono chiamati a confrontarsi con una concezione di libertà religiosa tendenzialmente “unitaria”, in quanto plasmata sul paradigma internazionale formalmente recepito da tutti gli ordinamenti dell'UE³.

Per quanto concerne gli strumenti normativi, sul piano internazionale il modello formalmente più seguito è quello delineato dall'art. 18 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici⁴ del 16 dicembre 1966, più “ambiguo”

² Art.1, par.3 dello Statuto delle Nazioni Unite.

³ Si veda MIGUEL RODRÍGUEZ BLANCO, JUAN G. AYESTA (eds.), *Religión y Derecho internacional*, Editorial Comares, S.L., Granada, 2013, e MALCOM EVANS, *Religious liberty and international law in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, pp. 172-261; KEVIN BOYLE, *Freedom of Religion in International Law*, in JAVAID REHMAN, SUSAN C. BREAU (eds.), *Religion, Human Rights and International Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2007, pp. 23-51.

⁴ V. art. 18 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici: 1.Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta, nonché la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l'osservanza, la pratica e l'insegnamento. 2.Nessuno può essere sottoposto a coercizione che possa compromettere la

del corrispondente articolo della Dichiarazione Universale del 1948⁵ che faceva esplicito riferimento alla “libertà di cambiare religione o credo”, oltre, come già citato all’art. 9 della CEDU.

Ancora sul piano europeo la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, all’articolo 10, garantisce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, includendo il diritto di manifestare la propria fede attraverso il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.

Sul piano giurisdizionale, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (d’ora in poi CGUE) ha contribuito a definire il rapporto tra libertà religiosa e regolamentazioni interne degli Stati membri, affrontando casi di discriminazione sul luogo di lavoro o di limitazioni all’espressione religiosa nello spazio pubblico.

Le sentenze della Corte EDU hanno, poi, analizzato il rapporto tra libertà religiosa e altri diritti fondamentali, come il diritto all’eguaglianza ed alla non discriminazione specificando che tali decisioni devono essere interpretate alla luce del principio di proporzionalità, che richiede un attento bilanciamento tra le esigenze dello Stato ed i diritti individuali. In tale contesto, la libertà religiosa è intesa non solo come diritto individuale, ma anche come elemento fondamentale per la costruzione di società inclusive e democratiche. La libertà religiosa è stata oggetto di ampi dibattiti dottrinali, nei quali si sono esaminate le tensioni tra pluralismo religioso, neutralità dello Stato e coesione sociale. Secondo alcuni autori, come Evans ⁶, la Corte EDU ha adottato un approccio dinamico, capace di adattarsi alle diverse sensibilità culturali e religiose degli Stati membri. La Corte di Strasburgo, d’altra parte, ha sviluppato un “*corpus* giurisprudenziale” che ha progressivamente chiarito l’applicazione dell’art. 9 della CEDU. Tra le decisioni più significative si annoverano *Kokkinakis c. Grecia*⁷, in cui è stata riconosciuta la violazione della libertà religiosa a segui-

sua libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta. 3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle limitazioni previste dalla legge che siano necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine, la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà fondamentali degli altri. 4. Gli Stati parte del presente Patto s’impegnano a rispettare la libertà dei genitori, e, all’occorrenza, dei tutori legali, di assicurare ai propri figli un’educazione religiosa e morale conforme alle proprie convinzioni.

⁵ Cfr. art. 18 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948): Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.

⁶ Si veda CAROLYN EVANS, *Freedom of Religion under the European Convention on Human Rights*, Oxford University Press, Oxford, 2012.

⁷ Corte EDU, *case of Kokkinakis v. Greece*, Application no. 14307/88, 25 Maggio 1993. La sentenza è un *leading case* in materia di proselitismo religioso e di riconoscimento della libertà religiosa: per la prima volta viene riconosciuto un legame tra questa libertà e l’identità di tutti gli individui (credenti, atei, agnostici, scettici ed indifferenti).

to della condanna di un testimone di Geova per proselitismo, e *Leyla Şahin c. Turchia*⁸, dove la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione di una studentessa universitaria dall'Ateneo per aver indossato il velo islamico, ritenendo che tale misura fosse necessaria per garantire la neutralità delle istituzioni pubbliche.

È opportuno sottolineare che la libertà religiosa non ha carattere assoluto, potendo essere soggetta a restrizioni, a condizione che queste siano previste dalla legge, finalizzate al perseguimento di uno scopo legittimo e proporzionate alle esigenze di un ordinamento moderno e democratico. Alcuni autori, come Danchin⁹, sottolineano l'importanza del margine di apprezzamento come strumento per preservare il pluralismo culturale, pur evidenziandone i rischi di "abuso", specialmente in contesti politici polarizzati.

Tra le definizioni che sono state fornite di «margine di apprezzamento» possiamo ricordare quella di Macdonald, secondo il quale «the doctrine of margin of appreciation illustrates the general approach of the European Court of Human Rights to the delicate task of balancing the sovereignty of Contracting Parties with their obligations under the Convention»¹⁰ o di Arai-Takahashi, per cui esso può essere descritto «as the measure of discretion allowed to the Member States in the manner in which they implement the Convention standards, taking into account their own particular national circumstances and conditions»¹¹.

La giurisprudenza della Corte EDU ha sviluppato la dottrina del margine di apprezzamento¹² come criterio per bilanciare il diritto alla libertà religiosa con altre esigenze di interesse pubblico o tutela dei diritti fondamentali¹³. Tale

⁸ Corte EDU (Grande Camera), *case Leyla Şahin c. Turchia*, n. 44774/98, 10 novembre 2005.

⁹ Appaiono interessanti le osservazioni di PETER DANCHIN, *Islam in the Secular Nomos of the European Court of Human Rights*, in *Michigan Journal of International Law*, 32, 2011, pp. 663-747.

¹⁰ RONALD ST. JOHN MACDONALD, *The margin of appreciation in the jurisprudence of the European Court of Human Rights*, in *Collected Courses of the Academy of European Law*, 1992, p. 95 ss.

¹¹ YUTAKA ARAI-TAKAHASHI, *The defensibility of the margin of appreciation doctrine in the ECHR: value-pluralism in the European integration*, in *Revue Européenne de Droit Public*, 2001, p. 1162 ss.

¹² JEAN-PIERRE COT, *Margin of appreciation*, in *Max Planck Encyclopaedia of Public International Law*, testo disponibile su www.mpepil.com; alcuni autori contestano l'impiego del termine «dottrina» in relazione al margine di apprezzamento, sostenendo che non si tratti di un *corpus* di principi dotato di coerenza teorica, bensì di un approccio metodologico o di una tecnica giudiziale. Per un approfondimento su questa problematica, si rimanda a PALMINA TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in MARTA CARTABIA (a cura di), *I diritti in azione*, il Mulino, Bologna, 2007, p. 149 ss.

¹³ Per un approfondimento si consulti Quaderni del Gruppo di Pisa, *La Corte Costituzionale e le Corti d'Europa*, Atti del seminario svoltosi a Copanello (CZ) il 31 maggio-1 giugno 2002 a cura di PAOLO FALZEA, ANTONINO SPADARO, LUIGI VENTURA; in particolare si veda FILIPPO DONATI e PIETRO MILAZZO, *La Dottrina del margine di apprezzamento nella giurisdizione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo*, p. 65 ss.; NIAMH NIC SHUIBHNE, *Margin of appreciation: national values, fundamental rights*

dottrina è nota ed applicata anche negli ordinamenti nazionali, come quelli di Francia e Germania, in relazione al controllo giudiziale delle decisioni amministrative. Inoltre, la sua applicazione si estende ad ambiti di giurisdizioni internazionali, quali la Corte Internazionale di Giustizia e nel sistema del *World Trade Organization* (WTO).

La dottrina del margine di apprezzamento è uno degli strumenti interpretativi più discussi e complessi adottati dalla Corte di Strasburgo. Tale principio riconosce agli Stati membri un certo margine di discrezionalità nell'attuazione dei diritti garantiti dalla Convenzione, tenendo conto delle peculiarità culturali, storiche e sociali di ciascun ordinamento. Tuttavia, tale margine non è assoluto: la Corte ha più volte ribadito che le misure restrittive devono essere giustificate da esigenze imperative e proporzionate agli obiettivi legittimi perseguiti. Con-in riferimento alla libertà religiosa, tale margine di apprezzamento è stato impiegato per affrontare questioni particolarmente sensibili, quali l'uso del velo islamico, il proselitismo e la presenza di simboli religiosi negli spazi pubblici. La Corte ha generalmente concesso agli Stati un margine più esteso nei casi che coinvolgono la sicurezza pubblica o la coesione sociale, mentre ha adottato un approccio più restrittivo quando si è trattato di valutare la proporzionalità delle limitazioni imposte. Tuttavia, la dottrina ha espresso riserve, ritenendo che tale approccio possa portare a risultati incoerenti o ad avallare pratiche discriminatorie. Per questo motivo, la Corte ha cercato di elaborare criteri chiari per delimitare l'ambito di applicazione del margine di apprezzamento, enfatizzando l'importanza di garantire una protezione efficace dei diritti fondamentali, in linea con il principio di universalità dei diritti umani¹⁴.

Il sistema europeo di tutela della libertà religiosa, arricchito dalla giurisprudenza della Corte EDU e dal contributo dottrinale, si presenta come un modello complesso ed articolato, fondato sul principio del bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi. In tale contesto, la dottrina del margine di apprezzamento consente agli Stati di adattare le misure legate alle proprie specificità, ma richiede al contempo un controllo rigoroso da parte della Corte per evitare abusi, bilanciando la discrezionalità degli Stati con l'esigenza di una tutela uniforme ed efficace dei diritti sanciti dalla Convenzione.

Alla luce di queste premesse appare utile inquadrare la libertà religiosa

and EC free movement law, in *European Law Review*, 2009, p. 230 ss.; JAMES SWEENEY, A «margin of appreciation» in the internal market: lessons from the European Court of Human Rights, in *Legal Issues of Economic Integration*, 2007, p. 27 ss.

¹⁴ Corte EDU, *case Handyside c. Regno Unito*, sentenza del 7 dicembre 1976 e *case Leyla Şahin c. Turchia*, cit., nota 8.

nell'ordinamento Norvegese per comprendere al meglio gli istituti coinvolti ed il contesto di riferimento.

2.2 ...e nell'ordinamento Norvegese.

Pur essendo strettamente influenzato dal sistema convenzionale CEDU e dalla giurisprudenza della Corte EDU, il sistema norvegese presenta caratteristiche specifiche che riflettono la sua storia e la sua cultura religiosa.

L'ordinamento normativo norvegese garantisce una solida tutela del diritto alla libertà religiosa, fondata su una protezione multilivello articolata in principi costituzionali, leggi ordinarie ed obblighi internazionali. Sul piano nazionale, l'articolo 16 della Costituzione Norvegese (*Kongeriket Norges Grunnlov*¹⁵) sancisce esplicitamente che “Tutti gli abitanti del Regno hanno il diritto alla libertà di credo e di praticare liberamente la propria religione”. Questo diritto fondamentale include la libertà di pensiero, coscienza e culto, sia individuale che collettivo. Sebbene la Costituzione riconosca la Chiesa di Norvegia, di tradizione evangelico-luterana, come Chiesa nazionale, lo Stato si impegna a garantire la neutralità e l'uguaglianza tra tutte le confessioni religiose. L'articolo 16 riflette, quindi, un equilibrio tra il mantenimento di una tradizione storica e la promozione di un approccio pluralista ed inclusivo. La Costituzione proibisce qualsiasi forma di discriminazione basata sulla religione, ribadendo l'importanza della parità di trattamento per tutte le comunità religiose. In sintesi, la *Kongeriket Norges Grunnlov* non solo riconosce la libertà religiosa come diritto fondamentale, ma la protegge attivamente, poiché dalla lettura congiunta con gli altri articoli del testo costituzionale che promuovono i diritti fondamentali¹⁶ emerge che la Carta sottolinea il divieto di discriminazione sulla base delle convinzioni religiose, e promuove il rispetto per tutte le religioni, e garantisce in questo modo il pluralismo religioso.

Oltre alla Costituzione norvegese, l'*Act of the Kingdom of Norway relating to Religious Communities* (1969), noto anche come *Religious Communities Act*, (*Lov om tros-og livssynssamfunn*) disciplina i diritti delle organizzazioni religiose, regolando il loro riconoscimento ufficiale ed il finanziamento

¹⁵ Il Regno di Norvegia ha la Costituzione scritta più antica d'Europa: è stata firmata il 17 maggio 1814, giorno della fine dell'Unione con la Danimarca, che durava da più di quattro secoli. Una traduzione non ufficiale della Costituzione norvegese è reperibile sul portale giuridico norvegese *Lovdata Pro* al collegamento: https://lovdata.no/dokument/NLE/lov/1814-05-17#KAPITTEL_5.

¹⁶ Si v. artt. 92 -112 del testo Costituzionale Norvegese (*Kongeriket Norges Grunnlov*).

pubblico. Questa normativa sostiene la coesistenza tra diverse confessioni e promuove la libertà di associazione religiosa. La legge stabilisce che tutte le religioni devono essere trattate in modo equo, rafforzando così il principio di neutralità dello Stato.

Sul piano internazionale la Norvegia è parte di importanti Convenzioni internazionali che tutelano la libertà religiosa, tra cui la CEDU ed il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (art. 18), che riafferma il diritto di ogni individuo di praticare la propria religione senza coercizioni o interferenze. Questi strumenti rafforzano la posizione del diritto alla libertà religiosa all'interno dell'ordinamento norvegese e garantiscono che le politiche nazionali rispettino gli obblighi internazionali.

Sul piano giurisdizionale, la Corte Suprema norvegese (*Høyesterett*) ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo della tutela della libertà religiosa, pronunciandosi su casi che hanno coinvolto conflitti tra pratiche religiose e altre norme di ordine pubblico. In considerazione anche del ruolo primario svolto dalla CEDU nella tutela della libertà religiosa, la giurisprudenza della Corte nazionale si è evoluta nel tempo. L'influenza della giurisprudenza della Corte EDU sull'interpretazione norvegese del diritto di libertà religiosa è stata notevole.

Com'è noto, la Corte EDU, istituita a Strasburgo dagli Stati membri del Consiglio d'Europa nel 1959, come organo deputato a valutare le presunte violazioni della CEDU, può richiedere agli Stati di adottare misure correttive per porre rimedio alle trasgressioni, ma non può irrogare direttamente sanzioni¹⁷. Tra i diritti e le libertà garantiti dalla Convenzione, vanno annoverati anche la libertà di religione e il diritto al rispetto della vita privata e familiare¹⁸, e la stessa Corte si è occupata di diverse questioni riguardanti

¹⁷ Sull'istituzione ed il funzionamento della Corte di Strasburgo, tra altri cfr. HENRY G. SHERMERS, DENIS F. WAELEBROECK, *Judicial Protection in the European Union*, Kluwer Law International, The Hague, VI ed. 2001; PATRICK CAPP, MALCOLM EVANS, STRATOS KONSTADINIDIS, *Asserting Jurisdiction. International and European Legal Approaches*, Oxford and Portland, 2003.

¹⁸ Art. 8 CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare: "1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui"; art. 9 CEDU, Libertà di pensiero, di coscienza e di religione: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione, o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una

possibili discriminazioni sul piano religioso o della famiglia¹⁹. La giurisprudenza della Corte si è evoluta nel corso degli anni, occupandosi di casistiche sempre più diversificate e mostrando con le sue pronunce una progressiva sensibilizzazione rispetto alla necessità di adeguare le decisioni ad una società europea in evoluzione, come nel caso della disforia di genere (*ricorsi 2145/16 e 20607/16, X e Y c. Romania*), del crocifisso nelle aule scolastiche (*ricorso 30814/06, Lautsi ed altri v. Italia*) e dell'uso del «velo religioso» nello spazio pubblico (tra altri, *ricorso 43835/11, S.A.S. c. Francia*). Anche sulla specifica questione adottiva, invero, la Corte ha mostrato particolare attenzione rivolta, da una parte, alle criticità emerse di recente e riguardanti riscontrati casi di gravi abusi e violazioni dei diritti umani e, dall'altra, alla «*vexata quaestio*» della interruzione di ogni rapporto tra genitori biologici e minori adottati²⁰.

La Corte di Strasburgo pone maggiore enfasi sull'interesse del bambino al rispetto della vita familiare con i suoi genitori biologici e forse meno sull'interesse del bambino a una situazione di accoglienza permanente con legami legali con chi lo accudisce. La premessa nordica è che il bambino ha diritto a un'infanzia sana, che comprenda la assicurazione di chi lo accudisce. Concedendo le adozioni senza il consenso dei genitori biologici, l'obiettivo è assicurare al bambino una famiglia che possa dargli stabilità e amore e garantire una relazione per tutta la vita. Ciò può contribuire a spiegare perché i Paesi nordici hanno attualmente difficoltà a conciliarsi con la prassi della Corte EDU.

D'altro canto, si potrebbe sostenere che la Corte di Strasburgo dovrebbe non trascurare le tendenze in atto negli Stati contraenti, che, almeno nel contesto nordico, mostrano una forte attenzione ai diritti del minore e forse la propensione, nell'ambito di un equo bilanciamento degli interessi, ad attribuire maggior peso all'ottenimento di un chiarimento della situazione di vita del minore piuttosto che al sostegno e all'aiuto a lungo termine dei genitori²¹.

società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui».

¹⁹ Si v. SERGIO BARTOLE, PASQUALE DE SENA, VLADIMIRO ZAGREBELSKY, *Commentario breve alla convenzione europea dei diritti dell'uomo*, CEDAM, Padova, 2012; Corte EDU, *Guida all'articolo 8 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo*, 31/08/2021 https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/guida_cedu_articolo8_agg31ago2021.pdf; Corte EDU, *Guida all'articolo 9 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo*, 30/04/2020 reperibile al collegamento: https://www.echr.coe.int/documents/d/chr/Guide_Art_9_ITA.

²⁰ ELVIRA LOIBL, *Abdi Ibrahim v. Norway: A new Zeitgeist regarding (intercultural) adoptions at the ECtHR*, in *Strasbourg Observers*, 11/04/2022 reperibile al collegamento: <https://strasbourgobservers.com/2022/04/11/abdi-ibrahim-v-norway-a-new-zeitgeist-regarding-intercultural-adoptions-at-the-ecthr/>.

²¹ Si veda ANNE MØRK, KIRSTEN SANDBERG, TRINE SCHULTZ, HANNE HARTOFT, *A Conflict between the Best Interests of the Child and the Right to Respect for Family Life? Non-Consensual Adoption*

In altre parole, lo Stato norvegese pone l'accento sull'interesse superiore del bambino di cui non esiste una definizione univoca, in quanto dipendente dalle caratteristiche individuali e dalla sua situazione specifica; tuttavia, si ribadisce a tal proposito che le norme e i principi giuridici internazionali sull'accoglienza e sull'adozione alternativa risultano generalmente «diffidenti» nei confronti della separazione dei bambini dai loro genitori, sia come misura temporanea che permanente²². Il diritto internazionale considera questo tipo di misura non applicabile a priori, o una misura di ultima istanza, a meno che non si ritenga che azioni meno invasive non siano sufficienti a proteggere i diritti del bambino²³.

Le circostanze eccezionali includono «violenza o maltrattamenti fisici o mentali o abusi sessuali, ma anche situazioni di abbandono, purché lo Stato dimostri che le autorità «hanno compiuto gli sforzi necessari per preservare il legame madre-bambino» ed hanno cercato di superare le difficoltà attraverso «un'assistenza sociale mirata»²⁴. Ration per cui, la valutazione dell'interesse superiore del minore può risultare di difficile applicazione qualora si considerino il «background» culturale, etnico e religioso del minore, rendendosi quindi necessaria una valutazione del caso di specie e delle annesse controversie sollevate tra le parti.

In Norvegia, la Corte Suprema ha svolto un ruolo centrale nello sviluppo della legge sull'adozione da affidamento. Senza una base esplicita nella legislazione, l'adozione di un bambino da parte dei genitori affidatari è stata accettata dalla Corte Suprema già nel 1982. In un caso del 1990, in cui la Corte Suprema ha rifiutato l'adozione, ha di fatto anticipato di quasi 30 anni le successive preoccupazioni della Corte di Strasburgo. La Corte ha respinto la pratica delle autorità di assistenza all'infanzia di collocare i bambini appena nati o molto piccoli nei percorsi per l'adozione nello stesso momento in cui il bambino veniva affidato ad una famiglia alternativa. Si è fatto riferimento all'obiettivo della riunificazione, basato sulla premessa della legge sul benes-

in Denmark and Norway as an Example of the Difficulties in Balancing Different Considerations in International Journal of Law, Policy and The Family, 2022, pp. 1–23.

²² Cfr. AYLÁ DO VALE ALVES, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest in International Human Rights Adjudication*, in *Human Rights Law Review*, vol. 23, 2023, pp. 1–22.

²³ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Risoluzione 64/142: Linee guida per l'accoglienza alternativa dei bambini, UN Doc A/RES/64/142, 24 febbraio 2010, al par. 14; Comitato sui Diritti dell'Infanzia (CRC), General Comment No. 14 sul diritto del bambino di avere il suo interesse superiore come considerazione primaria (art. 3, par. 1), UN Doc CRC/C/GC/14, 29 maggio 2013, par. 61; Si v. anche KIRSTEN SANDBERG, *Alternative Care and Children's Rights*, in *International Human Rights of Children*, 2019, par. 191.

²⁴ In tal senso la Corte EDU, caso S.H. v Italy Application No 52557/14, 13 ottobre 2015, par. 50.

sere dei minori secondo cui i bambini dovrebbero crescere con i loro genitori biologici per quanto possibile, o almeno mantenere un rapporto con loro²⁵.

Secondo il *Child Welfare Act* del 1992 (in norvegese *Barnevernloven*), un requisito fondamentale per l'adozione è che il collocamento in un'accoglienza alternativa probabilmente durerà per tutta l'infanzia del bambino, cioè che è improbabile che il bambino torni dai suoi genitori biologici²⁶. Il motivo può essere uno dei seguenti: o i genitori biologici sono permanentemente incapaci di fornire al bambino cure adeguate o il bambino si è talmente affezionato all'affidatario e sulla base di una valutazione complessiva, l'allontanamento del bambino può comportare gravi problemi per lui o lei.

In Norvegia, la legge del 1992 mirava a bilanciare le opinioni contrastanti sulla questione dell'adozione. Le considerazioni erano, da un lato, la natura drastica dell'adozione come misura definitiva che comporta l'interruzione di tutti i legami legali tra genitori e figli e i vantaggi per un bambino di mantenere i contatti con i suoi genitori biologici. Dall'altro lato, c'erano il bisogno dei bambini di cure stabili e l'importanza cruciale di crescere con la minore incertezza possibile riguardo al loro futuro²⁷. Di conseguenza, l'adozione ai sensi della legge è possibile, ma solo se non ci sono prospettive di ricongiungimento con i genitori biologici e a condizione che sia chiaramente nell'interesse del bambino.

In secondo luogo, va presa in considerazione la realtà della comunità musulmana ove è maturato il caso di studio. I musulmani in Norvegia sono una minoranza religiosa (composta da circa il 3,7% della popolazione); ma costituiscono anche una realtà alquanto integrata nel sostrato sociale. La loro presenza è aumentata significativamente negli ultimi decenni, in considerazione soprattutto dei flussi migratori e conseguenti ricongiungimenti familiari. Piuttosto variegata è la loro provenienza soprattutto da Pakistan, Somalia, Turchia, Iraq e Afghanistan²⁸. Nel Paese sono state varate nel corso degli anni specifiche politiche inclusive, onde favorire la partecipazione dei musulmani alla vita sociale, economica e politica, ed è stato promosso il dialogo interreligioso tra i diversi culti presenti. Sul piano istituzionale, lo Stato norvegese garantisce la libertà di religione e la tutela i diritti delle minoranze, ed i musul-

²⁵ Norsk Retstidende, 1990 p. 1274. Si veda anche la Norsk Retstidende, 1991 p. 557 che ha modificato leggermente i criteri

²⁶ Si veda *Child Welfare Act (Barnevernloven)*, sezione 4-20.

²⁷ Proposta di legge n. 44 (1991-92) sulla legge per l'assistenza all'infanzia, par. 4.18, p. 53 (Ot. prp. nr. 44 (1991-92) sulla Lov om Barneverntjenester (*Barnevernloven*)) para. 4.18, p. 53)

²⁸ Si v. *Pew Research Center, Europe's Growing Muslim Population*, 2017 reperibile al collegamento <https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/>.

mani possono erigere luoghi di culto, celebrare le proprie ricorrenze e festività religiose ed associarsi in organizzazioni con finalità caritatevoli, culturali e di istruzione. Tuttavia, sebbene ci sia grande attenzione da parte delle autorità alla coesione sociale, emergono spesso frizioni a sfondo religioso e sul livello di accettazione dei musulmani nella società²⁹.

Difatti, si sono registrati diversi casi di discriminazione contro i musulmani, alcuni dei quali sono sfociati in violenze fisiche, verbali ed in atti vandalici ai danni di moschee. Alcuni episodi islamofobici più preoccupanti³⁰ hanno poi indotto le istituzioni norvegesi ad adottare misure specifiche di contrasto del fenomeno, tra cui l'istituzione del Centro nazionale per la prevenzione dell'estremismo violento e del Centro contro l'odio razziale, istituiti al fine di monitorare e prevenire episodi di discriminazione ed odio religioso e razziale³¹.

In tale contesto, la Norvegia promuove l'inclusione delle comunità religiose minoritarie attraverso iniziative come il Forum interreligioso norvegese, che sostiene il dialogo tra le diverse confessioni, al fine di favorire una coesistenza pacifica e la reciproca comprensione. Queste iniziative mirano a prevenire la discriminazione religiosa e a garantire pari opportunità a tutti i gruppi confessionali. A titolo esemplificativo, si cita il progetto di dialogo interreligioso promosso dal Forum, che ha condotto alla creazione di piattaforme comuni per la discussione di questioni sensibili, quali l'uso degli spazi pubblici per celebrazioni religiose. In sintesi, l'ordinamento giuridico norvegese garantisce una solida tutela della libertà religiosa attraverso un sistema normativo, giurisprudenziale e di politiche pubbliche complesso e ben strutturato. Tuttavia, permangono sfide legate alla necessità di bilanciare i diritti individuali con le esigenze collettive, soprattutto in un contesto sempre più caratterizzato da diversità culturale e religiosa dove il margine di apprezzamento da accordare alle autorità nazionali competenti varierà alla luce della natura delle questioni e della gravità degli interessi in gioco, come sancito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza del 10 settembre 2019 nel caso *Strand Lobben e altri c. Norvegia*³².

²⁹ Per approfondimenti, KATRINE FANGEN, *Why did Muslims become the new enemy in Norway and Europe?*, Peace Research Institute of Oslo, 2021.

³⁰ Tra altri, l'episodio dell'attentato al Centro islamico "Al-Noor" di Bærum Reuters, *Norway mosque shooter jailed for 21 years for murder, anti-terrorism offence*, 11/06/2020 reperibile al collegamento <https://www.reuters.com/article/%20us-norway-attack-idUSKBN23118P>.

³¹ EDOARDO CHECCUCCI, *L'islamofobia nella letteratura della postmigrazione in Norvegia*, in *LEA – Lingue e letterature d'Oriente e d'Occidente*, 11, 2022, p. 301 ss.

³² Corte EDU (Gran Camera), caso *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, n. 37283/13, sentenza del 10 settembre 2019.

In definitiva, il sistema norvegese è noto per il suo approccio pragmatico ed inclusivo, che si manifesta in politiche attive per promuovere il dialogo interreligioso e prevenire la discriminazione. Il caso *Abdi Ibrahim c. Norvegia* su cui ci soffermeremo nei paragrafi che seguono ha rappresentato un caso emblematico di applicazione del principio del margine di apprezzamento per l'ordinamento norvegese in cui si è evidenziato, appunto, la necessità di un bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e il rispetto delle sue radici culturali e religiose. Questo caso ha dato il via a un dibattito interno sulla necessità di rivedere alcune prassi in materia di affidamento ed adozione, al fine di allinearle agli *standard* europei e agli obblighi internazionali.

3. La condizione dei fedeli musulmani in Europa ed in Norvegia.

Oggi più che mai i flussi migratori, dovuti all'esigenza ed alla volontà dei migranti di migliorare le proprie condizioni di vita ed indirizzati verso i Paesi del «Global North»³³, hanno determinato una crescente diversificazione religiosa all'interno delle società occidentali, divenute pluraliste. Questa nuova caratterizzazione, che connota le società contemporanee, determina talvolta un arricchimento e, talaltra, una destabilizzazione causata dalla coesistenza tra identità diverse, che non sempre vengono veicolate verso un regime inclusivo, soprattutto in relazione al delicato e controverso tema della libertà di pensiero e della libertà religiosa con particolare riguardo alle comunità musulmane della diaspora³⁴.

Il termine «diaspora», indicando la «dispersione» di una popolazione e del suo retaggio da un luogo originario verso altre località, per le più svariate motivazioni, generalmente per colonizzazione, deportazione, migrazione o esilio, è stato storicamente utilizzato soprattutto in riferimento agli ebrei che migrarono in Egitto. L'espressione oggi è comunemente utilizzata in riferimento ai membri di comunità religiose o di gruppi etnici «dispersi» in contesti geografici secolarizzati, ovvero in territori dove la maggioranza degli abitanti

³³ Sulla categorizzazione *tra Global North e Global South* applicata alla dimensione migratoria, si rinvia a CHRISTINA OELGEMOLLER, *The evolution of Migration Management in the Global North*, Routledge, London-New York, 2017, p. 24 ss.

³⁴ Su questi temi, tra altri, cfr. ALESSANDRO FERRARI, *Libertà religiosa e nuove presenze confessionali (ortodossi e islamici): tra cieca deregulation e super-specialità, ovvero del difficile spazio per la differenza religiosa*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 7, 2011; GIANFRANCO MACRÌ, *La libertà religiosa, i diritti delle comunità islamiche. Alcune considerazioni critiche su due progetti di legge in materia di moschee e imam*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 5, 2018; NICOLA FIORITA, DONATELLA LOPRIENO, *La libertà di manifestazione del pensiero e la libertà religiosa nelle società multiculturali*, Firenze University Press, Firenze, 2009.

segue un diverso credo religioso, ed entrambi gli scenari riguardano alternativamente molti Stati del continente europeo.

Per alcuni autori, vi è un utilizzo improprio della locuzione «diaspora musulmana», poiché il termine dovrebbe riferirsi unicamente a quei gruppi di persone esiliate o che hanno dovuto migrare in maniera forzosa, mantenendo un forte legame con il luogo di origine e un desiderio di ritorno, ma non dovrebbe riguardare i musulmani nati o che risiedono per scelta in contesti a maggioranza non islamica³⁵. Se poi ci si riferisce anche alle seconde generazioni, che dunque non hanno vissuto o addirittura nemmeno mai visitato i Paesi di provenienza, l'espressione non è pertinente³⁶.

In effetti, la teologia dell'Islam in linea di principio non consentirebbe al musulmano di vivere in contesti non islamici ed ogni fedele sarebbe tenuto a ritornare, appena possibile, nel *Dar al-Islam* (letteralmente, la casa dell'Islam)³⁷. Dunque, la presenza più o meno volontaria e tendenzialmente stabile di credenti in un territorio non islamico dovrebbe rappresentare una situazione ibrida, una zona grigia di cui il diritto islamico classico non ha tenuto specificamente conto, mentre a coloro che sono «costretti» a vivere in terre infedeli – si pensi ai «cattivi», agli schiavi o anche solo ai mercanti o ai diplomatici – il diritto internazionale islamico riconosce alcune concessioni, una sorta di regime derogatorio che consente la permanenza in territori non islamici e legittima, talvolta, anche alcune flessioni degli obblighi di culto³⁸. Questo valore possibilistico, in tempi moderni e soprattutto contemporanei, è stato elevato a principio di tolleranza, ed è stato quindi sviluppato per consentire teologicamente ai musulmani la «vita altrove»³⁹.

Riflettendo attorno alla concreta essenza della presenza musulmana in Europa, è stato osservato che due variabili contraddicono la concezione tradizio-

³⁵ SARA SILVESTRI, *Misperceptions of the 'Muslim Diaspora'*, in *Current History*, 11, 2016, pp. 319-321; WILLIAM BARBIERI, *Group Rights and the Muslim Diaspora*, in *Human Rights*, 4, 1999, pp. 907-26.

³⁶ EVERETT JENKINS, JR., *The Muslim Diaspora: A Comprehensive Chronology of the Spread of Islam in Asia, Africa, Europe and the Americas*, paperback ed., vol. 1 (570-1500), vol. 2 (1500-1799), Jefferson (NC), 2010.

³⁷ OLIVIER CARRÉ, *Mystique et Politique, Lecture révolutionnaire du Coran par Sayyid Qutb, Frère musulman radical*, 1984, Presses de SciencesPo Paris, pp. 117; BERNARD LEWIS, *La situation des populations musulmanes dans un régime non musulman: réflexions juridiques et historiques*, in BERNARD LEWIS, DOMINIQUE SCHNAPPER (eds.), *Musulmans en Europe*, Poitiers, 1992, p. 11 ss.

³⁸ Sul punto, MAJID KHADDURI, *The Islamic Law of Nations: Shaibani's Siyar*, John Hopkins Press, Baltimore, 1966; MUHAMMAD HAMIDULLAH, *The Islamic conduct of State*, Muhammad Ashraf, Lahore, 1968; KHALED ABOU EL FADI, *Islamic Law and Muslim minorities: the Juristic discourse on Muslim minorities from the second/eighth to the eleventh/seventeenth centuries*, in *Islamic Law and Society*, 1, 1994, pp. 141-187.

³⁹ JOCELYNE CESARI, *Etre musulman en France*, Karthala, Paris-Aix en Provence, 1994, p. 34.

nale del fenomeno diasporico, vale a dire la notevole diversità delle culture e dei Paesi di provenienza, sebbene riuniti dall'appartenenza confessionale, unitamente ad una permanenza elettiva e non necessitata, con una attitudine prevalente a divenire stabile⁴⁰. In tal modo si assiste ad un'inclusione nei contesti di insediamento e viene pertanto progressivamente meno l'esigenza o anche solo la volontà di un ritorno, motivo per il quale è quanto meno dubitabile che ci si trovi in un contesto diasporico, posto che il criterio comune a tale dimensione è il permanente riferimento ai legami materiali e simbolici con la comunità di origine, posto a baluardo di continuo riferimento ed orientamento per una momentanea «vita altrove»⁴¹.

Sembra dunque di trovarsi in presenza di una realtà musulmana europea che ha ben poco a che vedere con le caratterizzazioni temporanee ed autoescludentesi proprie di una portata transitoria del contesto diasporico e che, di contro, sconta non tanto il problema di una mancata inclusione, quanto piuttosto quello di segmenti di incompatibilità tra diritto confessionale, pratiche sociali ed ordinamento giuridico del Paese di residenza.

Se si esaminano i dati statistici, con tutti i limiti connessi all'analisi, dal momento che i vari sistemi di censimento generalmente non prevedono l'acquisizione dei dati relativi alla inclinazione religiosa e sono desumibili principalmente prendendo come riferimento il Paese di provenienza, i musulmani in Europa oggi sono ancora una minoranza, sebbene il loro numero sia in costante crescita⁴².

Ciò premesso, l'analisi può ora concentrarsi su come i Paesi europei, laici o a maggioranza non islamica, si relazionano a tali minoranze rispetto alla tenuta del principio di libertà religiosa in riferimento alle normative nazionali ed ai valori espressi dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950 (CEDU).

Alcuni Paesi, soprattutto del Nord Europa hanno un'attitudine più tollerante rispetto al fattore religioso; ci sono Stati che hanno un approccio concretamente più inclusivo come il Regno Unito o soltanto apparentemente inclusivo come la Germania; altri apparentemente laici ma caratterizzati da un «confes-

⁴⁰ CHANTAL SAINT-BLANCAT, *Une diaspora musulmane en Europe?*, in *Archives de sciences sociales des religions*, 4, 1995, pp. 9-24.

⁴¹ ROGERS BRUBAKER, *Revisiting "The 'diaspora' diaspora"*, in *Ethnic and Radical Studies*, 7, 2017, pp. 1556-1561.

⁴² Nel 2010 i musulmani nella UE erano approssimativamente 20 milioni, pari a circa il 4% della popolazione totale, mentre negli ultimi tempi si stima siano aumentati fino ad arrivare al 4.9%. K. Knott, *Muslim diasporas, Moving People Changing Places*, 2011, reperibile al collegamento: <https://www.movingpeoplechangingplaces.org/locations/muslim-diasporas.html>; Pew Research Center, *Europe's Growing Muslim Population*, cit.

sionismo strisciante»⁴³ come l'Italia; altri fautori di un laicismo intollerante come la Francia; altri ove il proselitismo religioso è vietato, come la Grecia; altri, infine, ove la libertà religiosa e la diversità confessionale hanno generato e generano continue tensioni e scontri, come la Serbia o la Bosnia Erzegovina⁴⁴.

Se dunque è questa la cornice di riferimento, si può agevolmente verificare come ciascuna società ospitante affronti l'incontro con l'Islam alla luce di tradizioni proprie e di propri modelli di rappresentazione collettiva: forma di Stato, principi costituzionali, rapporti tra religione e potere, concezione dello spazio pubblico, rapporto con le minoranze, negoziazione ideologica dei conflitti sociali, rapporto con il simbolismo religioso. Il diverso approccio determina l'adozione di strategie differenti, tuttavia un dato comune sembra consistere nell'esigenza di una regolazione da parte delle società pluraliste del fenomeno religioso, e ciò significa inevitabilmente porre dei limiti alla libertà religiosa».

La «governance» delle questioni religiose in Europa rientra nelle politiche statali, e viene solitamente giustificata in termini di ordine pubblico, sicurezza e buon costume, ma se da un lato viene influenzata dalle scelte dei singoli governanti secondo l'espressione dei valori e delle rispettive linee di indirizzo politico, dall'altra viene anche regolamentata dalla giurisprudenza nazionale, nonché da quella della Corte EDU.

4. La necessità di riconsiderare il «prisma» della libertà religiosa nelle decisioni internazionali. L'«equo bilanciamento» effettuato dalla Corte EDU.

Il caso emblematico *Abdi Ibrahim c. Norvegia* va preso in esame alla luce della più ampia giurisprudenza della Corte EDU sui diritti religiosi dei minori, per sottolineare che, sebbene la Corte abbia compiuto alcuni progressi nella profondità della sua valutazione rispetto alle decisioni precedenti, c'è ancora spazio per azioni migliorative. Miglioramenti necessari, non solo per quanto riguarda la chiarezza con cui la Corte di Strasburgo si posiziona di fronte a questioni che riguardano il diritto alla libertà religiosa dei bambini nell'assistenza e nell'adozione, ma anche per quanto peso la Corte attribuisce agli interessi ed ai diritti del minore rispetto alla richiesta di protezione dell'identità culturale dello stesso.

⁴³ Così MARIO TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1, 1993, p. 569 ss.

⁴⁴ Per una visione d'insieme, cfr. JAMES T. RICHARDSON, *Managing Religion and the Judicialization of Religious Freedom*, in *Journal for the Scientific Study of Religion*, 1, 2015, p. 1 ss.

Si tratta di un caso paradigmatico di interpretazione opinabile della nozione di «*best interest*» di un minore, declinata con un'accezione che risulta violare il principio di libertà religiosa di un minore e del genitore⁴⁵. La vicenda giudiziaria trae origine da un ricorso (n. 15379/16) presentato alla Corte europea in data 17 marzo 2016 da Mariya Abdi Ibrahim, una giovane cittadina somala di religione musulmana, contro il Regno di Norvegia e nell'interesse del figlio minore nonché di sé stessa, ai sensi dell'articolo 34 della CEDU⁴⁶.

La giovane, non ancora maggiorenne, era rimasta incinta a seguito di una relazione con un giovane del suo stesso villaggio in assenza di vincolo coniugale e, poiché il futuro padre aveva manifestato l'intenzione di non riconoscere il figlio, si era recata dalla Somalia in Kenya presso un parente di lei, dove aveva partorito nel 2009. Giunta poi in Norvegia, nel 2010, con il figlio al seguito e divenuta nel frattempo maggiorenne, le era stata riconosciuta la condizione di rifugiata. Sempre nel 2010, su segnalazione del centro assistenziale ove era stata accolta, i servizi sociali avevano attivato le procedure per dare in affido provvisorio il figlio, considerato a rischio, ad una famiglia norvegese di religione cristiana.

Le autorità avevano deciso che a partire da quello stesso anno la madre poteva incontrare il figlio per due ore quattro volte all'anno, mentre, nel 2011 il regime di visita veniva disciplinato in incontri di un'ora per sei volte all'anno, fino a cessare nel 2013, stante che l'affido si era perfezionato in adozione ed era venuto meno ogni diritto di contatto tra figlio e madre biologica. Quest'ultima impugnava la procedura adottiva, sia per quanto riguarda la scelta della famiglia, non musulmana, sia per la cessazione dei contatti, poiché era sua intenzione che il minore potesse mantenere le sue radici religiose. L'autorità giudiziaria nazionale adita nel maggio 2015 respingeva il ricorso della genitrice biologica.

La madre, conseguentemente, nel 2016 decideva di proporre ricorso alla Corte di Strasburgo, lamentando che durante l'*iter* della procedura adottiva, alla quale non si era opposta, non era stata rispettata la sua volontà di genitrice

⁴⁵ ANNE MØRK, KIRSTEN SANDBERG, TRINE SCHULTZ, HANNE HARTOFT, *Conflict between the Best Interests of the Child and the Right to Respect for Family Life? Non-Consensual Adoption in Denmark and Norway as an Example of the Difficulties in Balancing Different Considerations in International Journal of Law, Policy and The Family*, 2022, pp. 1-23 e AYLA DO VALE ALVES, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest in International Human Rights Adjudication in Human Rights Law Review*, 2023, pp. 1-22.

⁴⁶ Art. 34 CEDU: Ricorsi individuali "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto".

esercitante la responsabilità sul minore di collocare il figlio presso una famiglia musulmana, rispettando così l'appartenenza confessionale del minore e consentendogli di crescere mantenendo il suo background religioso. La ricorrente invocava, nel dettaglio, le disposizioni più rilevanti della CEDU relative all'identità religiosa dei minori nell'ambito dell'accoglienza e dell'adozione alternativa, ossia l'articolo 8 (rispetto della vita privata e familiare), l'articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione) e l'articolo 2 del Protocollo n. 1 (A2P1) (diritto all'istruzione, principalmente per quanto riguarda il rispetto delle convinzioni religiose e filosofiche dei genitori), nonché la violazione dell'articolo 14, relativo al divieto di discriminazione⁴⁷. In particolare, la ricorrente criticava la decisione delle autorità norvegesi di aver dato in affido il bambino a una famiglia cristiana, adducendo a motivo la violazione dell'articolo 8 CEDU, trattandosi di una vicenda riguardante alcuni tra i più intimi aspetti della vita privata delle persone implicate (madre e figlio), in ordine alla loro libertà religiosa. A questo proposito, si evidenzia che l'articolo 8 protegge principalmente la vita familiare dall'ingerenza delle autorità pubbliche, tranne quando l'ingerenza è «conforme alla legge e necessaria in una società democratica (...) per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (Articolo 8(2) CEDU). La disposizione non offre diritti specifici per i bambini nel contesto della privazione della vita familiare, ma sottolinea invece la necessità che lo Stato giustifichi qualsiasi misura adottata in base alle eccezioni previste⁴⁸.

La ricorrente, dunque, non si doleva della procedura adottiva, che era stata attivata in ossequio all'interesse superiore del minore, visto che lei non avrebbe potuto prendersi cura del figlio e che il bimbo aveva trascorso oramai più tempo con la nuova famiglia che con lei, ma censurava il fatto che nell'individuazione e nella scelta della famiglia a cui affidare il figlio non era stata tenuta nel dovuto conto l'identità religiosa del minore e gli era stato denegato il diritto di crescere secondo la religione dei genitori.

La Camera della Corte di Strasburgo, in data 17/12/2019 si pronunciava sul ricorso, ritenendo all'unanimità che le doglianze della ricorrente dovevano essere esaminate ai sensi del solo articolo 8 della Convenzione, letto ed applicato ai sensi dell'articolo 9, dato che crescere i figli secondo il proprio credo religioso può essere visto come un modo attraverso cui manifestare la propria

⁴⁷ Ayla Do Vale Alves, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest in International Human Rights Adjudication*, in *Human Rights Law Review*, 2023, pp. 1-22.

⁴⁸ Kirsten Sandberg, *Alternative Care and Children's Rights in International Human Rights of Children*, Kilkelly and Liefgaard (eds), 2019, par. 191

fedele. Nel merito la Corte, rispetto alle critiche mosse alle autorità nazionali, sottolineava la linea di correttezza da queste tenuta, poiché non si poteva ritenere che fossero obbligate a dare in affidamento il minore a una famiglia «omoreligiosa», ma che dovessero soltanto prendere in considerazione tale possibilità, essendoci quindi soltanto un onere di cercare una famiglia simile, ma non un obbligo di trovarla. Rispetto alla vicenda specifica, la Camera accoglieva la doglianza relativa alla violazione dell'articolo 8 CEDU, in riferimento al periodo intercorso tra l'inizio dell'affidamento e la successiva adozione, durante il quale non erano state adottate misure idonee e concrete per facilitare i contatti tra madre e figlio, prima di adottare la decisione di propendere per l'adozione.

Il 17/03/2020 la ricorrente chiedeva il rinvio del caso alla Grande Camera, ex articolo 43 CEDU, sulla scorta del fatto che la decisione non era stata presa in riferimento all'articolo 9 CEDU, nonché la revisione della sentenza. Il 21/04/2020 la Camera respingeva la richiesta di revisione e l'11/05/2020 accoglieva la richiesta di rinvio alla Grande Camera.

Dinanzi alla Grande Camera in composizione allargata la ricorrente lamentava l'avvenuta violazione della propria libertà religiosa sin dall'inizio della vicenda, allorquando era stata individuata una famiglia affidataria cristiana e non musulmana, incrinando così il background religioso di origine e senza rispettare il diritto dei genitori all'educazione religiosa dei figli secondo le proprie aspettative, anche perché, nelle more dell'affidamento provvisorio, la famiglia affidataria aveva provveduto a far battezzare il bambino.

Il 27/01/2021 si celebrava l'udienza, che vedeva l'intervento nel giudizio, in qualità di terzi, della Repubblica Ceca, della Danimarca e della Turchia, nonché di un'organizzazione non governativa. La Grande Camera confermava la sentenza della Camera, osservando che le doglianze della ricorrente fossero state esaminate correttamente ai sensi dell'articolo 8 CEDU, come interpretato e applicato ex art. 9 e che non fosse quindi necessario esaminare la questione autonomamente alla luce della libertà di pensiero, coscienza e religione. Mentre censurava, a sua volta, il fatto che le autorità nazionali non avessero operato un effettivo e corretto bilanciamento tra le esigenze del bambino e quelle della madre, essendosi soffermate essenzialmente soltanto su quelle del minore. Ciò ha inevitabilmente comportato *ab origine* un vizio sull'intero iter decisionale che ha portato all'adozione e condotto alla rottura definitiva dei legami tra genitore biologico e figlio, in violazione dei loro diritti e dell'articolo 8 CEDU.

Il riconoscimento della lesione del diritto sulla base della decisione definitiva della Grande Camera, tuttavia, non ha potuto ristorare in termini concreti la madre rispetto alle aspettative confessionali per il figlio, soprattutto in considerazione del fatto che il bimbo era ormai avviato su altri percorsi di vita.

Successivamente alla pronuncia del caso *Abdi Ibrahim c. Norvegia* c'è stata un'importante evoluzione nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa alla libertà religiosa dei minori. Le sentenze più recenti hanno ulteriormente precisato, infatti, il bilanciamento tra l'interesse superiore del minore e il rispetto dell'identità religiosa e culturale, affrontando con maggiore profondità il delicato rapporto tra questi diritti fondamentali. Come nel caso *M. A. c. Danimarca*⁴⁹ che ha riguardato un cittadino siriano titolare di un permesso di soggiorno temporaneo nel paese scandinavo, al quale è stato negato il ricongiungimento familiare con la moglie ed il figlio minore a causa di un periodo di attesa legale di tre anni previsto per i beneficiari di protezione temporanea. La Corte EDU ha esaminato se tale periodo di attesa violasse il diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della CEDU. Nella sentenza del 9 luglio 2021, la Corte ha stabilito che l'imposizione di un periodo di attesa di tre anni, senza una valutazione individualizzata delle circostanze del richiedente, costituiva una violazione dell'articolo 8. La Corte ha sottolineato che, sebbene gli Stati abbiano un margine di apprezzamento nella regolamentazione dell'immigrazione, le misure adottate devono essere proporzionate e tenere conto dell'interesse superiore del minore e della necessità di preservare l'unità familiare. Pertanto, la Corte ha concluso che la Danimarca non aveva adeguatamente bilanciato gli interessi in gioco, violando il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita familiare.

Un'altra questione di rilievo nell'evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU è rappresentata dal tema delle restrizioni statali imposte all'utilizzo di simboli religiosi visibili nelle scuole pubbliche. Nello specifico la Corte EDU si è pronunciata escludendo che vi fosse stata violazione dell'art. 9 della CEDU in tema di libertà di religione nel caso *J.R. e A.R. c. Francia*, decisione del 16 maggio 2024⁵⁰. Nel giudizio si analizza la legittimità del divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo religioso⁵¹, incluso il velo islamico, nel sistema educativo della Comunità fiamminga in Belgio⁵², per tre studentesse di religione musulmana. La Corte di Strasburgo ha riconosciuto

⁴⁹ Corte EDU [Gran Camera], caso *M.A. c. Danimarca*, ricorso n. 6697/18 del 9 luglio 2021.

⁵⁰ Corte EDU, caso *J.R. e A.R. c. Francia*, ricorso n. 50681/20, sentenza del 16 maggio 2024

⁵¹ Il divieto di indossare qualsiasi simbolo visibile del proprio credo religioso, nelle scuole pubbliche della Comunità fiamminga è stato introdotto nel 2009 dal Consiglio per l'Istruzione e successivamente adottato dalle istituzioni scolastiche. I genitori di tre studentesse di religione musulmana, in qualità di rappresentanti legali, avevano avviato dei procedimenti davanti ai tribunali nazionali per far dichiarare illegale tale divieto. Successivamente, le studentesse avevano impugnato la normativa avanti alla Corte EDU, sostenendo che violasse il loro diritto fondamentale alla libertà di religione ex art. 9 della CEDU.

⁵² Corte EDU, Sez. II, ricorso n. 50681/20, decisione del 16 maggio 2024

preliminarmente l'esistenza di "un'interferenza" con il diritto alla libertà religiosa: ritenuto che l'uso del velo islamico può essere considerato motivato o ispirato da una religione o credo religioso, la Corte ha accertato che la misura che vieta alle ricorrenti di indossarlo sia in contrasto con il loro diritto alla libertà di religione. Tuttavia, la Corte EDU ha stabilito che tale interferenza con il diritto alla libertà di religione è giustificata sulla base di due considerazioni: a) che le misure che vietano alle studentesse di indossare il simbolo visibile del credo religioso in ambiente scolastico o universitario perseguono gli obiettivi legittimi di garantire la neutralità del sistema educativo, nonché la protezione dei diritti e delle libertà altrui e di protezione dell'ordine pubblico; b) che, in una società democratica, può essere limitato o vietato l'uso di simboli religiosi da parte degli studenti in ambito scolastico o universitario, senza che ciò comporti una violazione del diritto garantito dall'art. 9 CEDU di manifestare le proprie convinzioni religiose, nella misura in cui il divieto contestato è inteso a proteggere gli alunni da qualsiasi forma di pressione sociale e proselitismo. La Corte EDU ha ribadito che è importante garantire che, in conformità con il principio di rispetto del pluralismo e della libertà altrui, la manifestazione da parte degli alunni delle loro convinzioni religiose nei locali scolastici non assuma la natura di un atto ostentato che costituirebbe una "fonte di pressione ed esclusione"⁵³.

La restrizione contestata può, quindi, essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti, ossia la protezione dei diritti e delle libertà altrui e dell'ordine pubblico, e quindi necessaria in una società democratica. La Corte ha ulteriormente consolidato il principio secondo cui il rispetto per il pluralismo e la diversità deve essere al centro delle politiche pubbliche, soprattutto quando queste incidono sui diritti dei più vulnerabili. Questa decisione sottolinea l'importanza attribuita dalla Corte al principio di neutralità negli istituti scolastici e riconosce agli Stati un ampio margine di manovra nel bilanciare la libertà religiosa con altri interessi legittimi, come la coesione sociale e la protezione dei minori da possibili pressioni religiose. È importante notare che, sebbene la Corte abbia riconosciuto la legittimità di tali divieti in questo contesto specifico, ogni caso può presentare peculiarità che potrebbero condurre a esiti differenti.

⁵³ La decisione adottata dalla Corte EDU nel caso esaminato è sorretta da una giurisprudenza consolidata sul punto *ex multis*: caso *Dahlab v. Switzerland* decisione n. 42393/98, 15 febbraio 2001; caso *Leyla Şahin v. Turkey* [Gran Camera], decisione n. 44774/98, 10 novembre 2005; *Köse and Others v. Turkey*, decisione n. 26625/02, 24 gennaio 2006; caso *Dogru v. France*, decisione n. 27058/05, 4 dicembre 2008; caso *Aktas v. France* decisione n. 43563/08, 30 giugno 2009.

5. Considerazioni conclusive

Le decisioni della Corte EDU fin qui esaminate ci consentono di svolgere alcune riflessioni a margine dei temi trattati.

In via generale, si rileva che la preservazione dell'identità racchiude l'intenzione di evitare potenziali effetti negativi sull'identità del soggetto vulnerabile derivanti dall'accoglienza in strutture alternative al di fuori del suo contesto religioso o culturale. Nel caso dei bambini adottati a livello transnazionale, che si rifà al caso *Abdi Ibrahim c. Norvegia* nella misura in cui il bambino non è nato, ma è stato adottato, in Norvegia, gli studiosi sostengono che l'identità può essere incorporata in «due distinte narrazioni di appartenenza e di ritorno». Una narrazione riflette una nuova identità associata a un'appartenenza localizzata e al superamento dell'insicurezza attraverso l'adozione, mentre un'altra mantiene un legame immutabile con il luogo di origine⁵⁴. Quest'ultima, pur nascendo da un senso di appartenenza interno, è anche esterna perché è radicata altrove (nel Paese d'origine), pur collegando il bambino con altri simili a lui/lei (in termini di razza, cultura, etnia, caratteristiche fisiche). In definitiva, ciascuna di queste due narrazioni trascina il processo di formazione dell'identità del bambino in una certa direzione. In questo contesto, i bambini hanno bisogno di meccanismi per comprendere, elaborare e conciliare queste narrazioni di appartenenza e «saranno svantaggiati se le categorie giuridiche suggeriscono di assegnare l'appartenenza in modi che limitano la loro capacità di attraversare i confini».

In primo luogo, vanno approfondite le motivazioni alla base della volontà della madre di far crescere il proprio figlio secondo la religione musulmana. Il punto, non sufficientemente messo in luce nel corso dei giudizi, è che tale decisione non riguarda essenzialmente la volontà materna di vedere crescere il figlio secondo il proprio orientamento religioso quanto, principalmente, quella di non violare il diritto del figlio di crescere secondo la religiosità trasmessagli dal padre. Invero, nella cornice culturale di riferimento, ovvero la zona subsahariana e del cosiddetto «corno d'Africa», a differenza dei contesti semitici ove si segue la religione materna, è comunemente accettato il principio secondo il quale il figlio deve seguire la religione del padre, e ciò anche se la madre ha una religione diversa⁵⁵. Tale assunto vale poi a maggior

⁵⁴ BARBARA YNGVESSON, 'Going "Home": Adoption, Loss of Bearings, and the Mythology of Roots', (2003) 21 (1(74)) *Social Text* 7. 7-8.

⁵⁵ Sul punto, tra altri, NIRMAL KUMAR BOSE, *Cultural Anthropology*, New Delhi, 1988; UGO FABIETTI, *Antropologia culturale. L'esperienza e l'interpretazione*, Laterza, Roma-Bari, 1999; ADRIANA PIGA, *L'Islam in Africa. Sufismo e jihad fra storia e antropologia*, Bollati Boringhieri, Torino, 2003.

ragione se la religione del padre è quella musulmana⁵⁶, a causa di una specifica motivazione teologica connessa ai dogmi di «universalità» ed «ultima rivelazione» dell'Islam⁵⁷; e ad una madre cresciuta in quelle latitudini ed all'ombra di quelle tradizioni non verrebbe minimamente in mente di derogare o anche solo di mettere in discussione tale principio, anche nel caso di un suo diverso orientamento religioso, poiché riguarda non una sua scelta ma un diritto naturale del figlio attinente l'eredità biologico-religiosa. La linea di discendenza non riguarda solo ereditare il DNA, dunque un patrimonio genetico, ma anche l'acquisizione di un patrimonio valoriale, dai tratti condivisi ed identitari trasmessi da generazione in generazione e che i genitori fanno così giungere ai figli inoculando quello che era stato loro trasmesso ed insegnato da chi li aveva preceduti⁵⁸.

Difatti la ricorrente, pur non essendosi opposta all'affidamento del figlio, si era adoperata affinché quest'ultimo non diventasse, al pari dei genitori affidatari, un cristiano praticante⁵⁹. Per la religione musulmana, infatti, i credenti hanno l'obbligo, sancito nel Corano⁶⁰, di crescere la prole seguendo i valori religiosi e l'insegnamento dell'Islam ai propri figli. Tale obbligo è considerato una responsabilità dei genitori che, in quanto affidati da Dio a trasmettere la fede, devono impartire o far impartire la formazione religiosa.

Nel caso di specie, l'adozione del bambino comporterebbe il suo battesimo e il cambio di nome, il che potrebbe rappresentare un impatto sulla sua identità e una restrizione dei meccanismi che potrebbe sviluppare, che è particolarmente rilevante a causa delle conseguenze del battesimo per l'Islam; l'Islam, infatti, ha un divieto generale contro l'adozione e contro qualsiasi possibilità di rompere i legami con la famiglia biologica del bambino⁶¹.

⁵⁶ Cfr. ERICH KOLIG, *Conservative Islam. A Cultural Anthropology*, Plymouth, 2012; FARID YOUNOS, *Islamic culture. A study of Cultural Anthropology*, AuthorHouse, Bloomington, 2013.

⁵⁷ Per approfondimenti, GIOVANNI FILORAMO (a cura di), *Islam*, Laterza, Roma-Bari, 2007; CHRISTIAN LANGE, *Paradise and Hell in Islamic Traditions*, Cambridge University Press, Cambridge, 2016.

⁵⁸ ROBERTO CIPRIANI, *Identità culturale e religiosa e libertà religiosa*, in *Studi di Sociologia*, 4, 2011, pp. 349-369.

⁵⁹ ECHR, Grand Chamber, *Case of Abdi Ibrahim v. Norway*, (Application no. 15379/16), § 27 e 28.

⁶⁰ “Voi che credete, state in guardia, voi e le vostre famiglie, dal fuoco che si nutre di uomini e sassi, custodito da angeli feroci e terribili che non disubbidiscono a Dio in quel che Egli comanda loro, fanno quel che è loro ordinato” (Cor. 66, 6); “Signore nostro, fa' che vi sia tra loro un inviato, uno di loro, che reciti loro i Tuoi segni e insegni il libro e la Sapienza e li purifichi, Tu sei il Potente, il Saggio” (Cor. 2, 129). Per il Corano, ci si riferisce alla edizione a cura di ALBERTO VENTURA, *Il Corano*, Mondadori, Milano, 2010.

⁶¹ AYLÁ DO VALE ALVES, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest in International Human Rights Adjudication* in *Human Rights Law Review*, 2023, pp. 1-22.

Vi è poi un altro punto da sottolineare nell'analisi sulla tutela della libertà religiosa nella UE ed in Norvegia, e riguarda la problematicità della tutela internazionale dei minori rispetto al loro orientamento religioso. Non può non evidenziarsi che l'istituto dell'adozione, che in contesti non musulmani costituisce il miglior presidio per la tutela dei minori in stato di necessità, può invero ritenersi lesivo della libertà religiosa dei musulmani essendo proibito dalla legge religiosa dell'Islam⁶²; legge la quale attiva altri istituti specifici a protezione del minore, come la «*hadhana*» e la «*kafala*»⁶³, ma senza consentire la costituzione di altri rapporti che non siano quelli familiari. L'Islam infatti riconosce unicamente la filiazione legittima, ovverosia quella scaturita da persone sposate, poiché sono ritenuti leciti soltanto i rapporti sessuali consumati in costanza di matrimonio (o in epoca storica quelli tra padrone e schiava), e la relazione giuridica che lega genitore e figlio deve necessariamente collegarsi ad una modalità generativa biologica. Il rapporto di filiazione naturale è espressione della volontà divina e non possono essere inclusi nella famiglia membri che non siano biologicamente legati ad essa, né possono essere costituiti legami diversi da quelli consentiti da Dio.⁶⁴ La «*shari'a*», dunque, riconosce soltanto la filiazione procreata dall'unione tra marito e moglie; sicché istituire nuovi legami familiari al di fuori dell'ambito biologico generativo si pone contro la volontà divina. Conseguentemente, dal punto di vista del diritto religioso dell'Islam, rispetto a situazioni di vulnerabilità, non utilizzare gli strumenti giuridici previsti dal diritto islamico ed attivare, di contro, quelli del diritto internazionale, anche se inconsapevolmente, può risultare lesivo dell'orientamento religioso dei minori musulmani.

Probabilmente, queste due circostanze attinenti ad importanti aspetti della religione musulmana, certamente non noti alle istituzioni norvegesi attivate nella vicenda, che invero hanno agito in buona fede ignorandone l'importanza per i soggetti coinvolti (madre e figlio minore), se fossero stati conosciuti al momento della gestione del caso concreto, avrebbero potuto portare a scelte diverse ed a soluzioni non discriminatorie.

⁶² Cfr. YUSUF AL-QARADAWI, *The Lawful and the Prohibited in Islam*, Islamic Book Trust, Kuala Lumpur, 2013, p. 247 ss.

⁶³ Sul punto AGOSTINO CILARDO, *Il minore nel diritto islamico. Il nuovo istituto della kafala*, in AGOSTINO CILARDO (a cura di), *La tutela dei minori di cultura islamica nell'area mediterranea. Aspetti sociali, giuridici e medici*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, p. 236.

⁶⁴ Così VASCO FRONZONI, *La delicata posizione dei minori musulmani e la giurisprudenza europea*, in MICHELE CORLETO, VASCO FRONZONI (a cura di), *Nuove opportunità di sviluppo dai contesti migratori. Inclusione, sicurezza e confessionalità*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2020, p. 124. MICHELE CORLETO, *A 30 anni dalla Convenzione sui diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. Libertà religiosa, educazione e superiore interesse del minore* in *Diritto e Religioni*, 2, 2019, pp. 206-235.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riscontrato una violazione dell'articolo 8 della CEDU solo nel caso di Abdi Ibrahim. In relazione al dovere di prestare la dovuta attenzione al *background* del bambino nel processo decisionale delle autorità statali in materia di cure alternative e adozione, che la Corte ha inquadrato come art. 8 interpretato alla luce dell'art. 9, la Grande Camera ha osservato che

«potrebbe essere soddisfatta non solo trovando alla fine una casa adottiva che corrisponda al background culturale e religioso [del ricorrente]. Si riferisce alle valutazioni dei tribunali nazionali dei vari interessi che devono essere presi in considerazione durante l'intero processo in casi di questa natura, in cui l'interesse superiore del bambino deve rimanere preminente (...) e all'accordo relativamente ampio nel diritto internazionale che le autorità nazionali in circostanze come quelle del caso in questione sono vincolate da un'obbligazione di mezzi, non di risultato (...)».

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha quindi evidenziato il carattere non determinante e procedurale del dovere statale di considerare il contesto del bambino, che deve tenere conto di tutti gli interessi in gioco, mantenendo l'interesse del bambino come prioritario.

Inoltre, l'approccio della Corte ha rappresentato un'occasione mancata per affrontare e far luce su una questione ancora in gran parte oscura e significativamente controversa che ha effetti importanti sulla vita dei bambini in cui la religione si presenta come una considerazione fondamentale nel processo decisionale di collocamento⁶⁵.

Questo può essere visto come un tentativo della Corte Suprema di conciliare la prassi della Corte europea dei diritti dell'uomo con i diritti e i bisogni del bambino in materia di adozione. La Corte nazionale deve scegliere la soluzione che, al momento della decisione, è chiaramente nell'interesse del bambino. Se le precedenti carenze delle autorità dovessero bloccare totalmente l'adozione, ciò sarebbe contrario all'interesse del bambino. Il bambino non dovrebbe soffrire per gli errori delle autorità⁶⁶.

Un'ultima considerazione discende ancora dall'analisi del caso esami-

⁶⁵ AYL A DO VALE ALVES, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest in International Human Rights Adjudication* in *Human Rights Law Review*, 2023, pp. 1-22.

⁶⁶ ANNE MØRK, KIRSTEN SANDBERG, TRINE SCHULTZ, HANNE HARTOFT, *A Conflict between the Best Interests of the Child and the Right to Respect for Family Life? Non-Consensual Adoption in Denmark and Norway as an Example of the Difficulties in Balancing Different Considerations*, in *International Journal of Law, Policy and The Family*, 2022, pp. 1-23.

nato, in riferimento ad una ponderazione forse superficiale dell'affidamento del bimbo ad una famiglia cristiana, contro i «desiderata» manifestati dalla madre biologica, allora ancora esercente la potestà genitoriale. Se da un lato la soluzione scelta dava un'immediata e positiva risposta alla condizione di vulnerabilità del minore, dall'altro lo esponeva ad una successiva possibile conversione indotta (non forzata, ma la considerazione cambia poco) ad altra religione, come in effetti successivamente è stato. Difatti, la famiglia affidataria, divenuta adottiva, in un quadro di legittimità istituzionale nonché di logica e di liceità familiare, ma di dubbia legittimità confessionale, ha fatto battezzare il bimbo, già musulmano, inducendolo verso un credo diverso da quello «genetico» ed indirizzandolo verso un nuovo percorso di fede, differente dal precedente, teologicamente scelto per lui da Dio e naturalmente voluto dalla madre biologica.

Queste reazioni dell'Alta Corte agli elementi del caso per quanto riguarda i diritti religiosi o l'assistenza alternativa più in generale, e le scelte di parte del *Church World Service* (CWS), oltre ad altre dimostrazioni di scarsa sensibilità culturale e di un processo decisionale in gran parte superficiale e non supportato, hanno fornito la base per la richiesta della ricorrente di far considerare le sue richieste alla luce dell'articolo 14 della CEDU, relativo al divieto di discriminazione. Questa richiesta è significativa di fronte alle argomentazioni sull'«adozione islamofobica», che gli studiosi sostengono essere utilizzata per assimilare i bambini nati musulmani fuori dal «mondo musulmano» e in società imperialistiche con aspirazioni distruttive nei confronti delle famiglie e delle comunità⁶⁷.

Pertanto, le particolarità del caso *Abdi Ibrahim c. Norvegia* inducono a chiedersi se l'esito nazionale del caso sarebbe stato lo stesso se la madre naturale fosse stata cattolica e la famiglia affidataria e poi adottiva fossero state pienamente musulmane praticanti. Se così fosse, l'intero contesto divergerebbe perché la dinamica minoranza/maggioranza si sposterebbe⁶⁸. La sentenza sottolinea la necessità di evitare abusi che potrebbero minare le convinzioni filosofiche e religiose dei genitori a causa di disparità nell'insegnamento del cristianesimo rispetto ad altre religioni, privilegiando poi l'insegnamento del primo, essendoci una maggioranza cristiana a scapito di una comunità religiosa minoritaria. È importante sottolineare che esiste una preoccupazione più ampia riguardo ai pregiudizi e alle agende politiche degli Stati che si occu-

⁶⁷ DANIEL DRENNAN, *Islamophobia and Adoption: Who are the Civilized?*, in *Journal of Social Distress and Homelessness*, 1, 2015.

⁶⁸ JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN, *The (Un)Protection of Individual Religious Identity in the Strasbourg Case Law*, in *Oxford Journal of Law and Religion*, 1, 2012, p. 363.

pano dell'identità culturale, etnica e religiosa dei bambini prima di uno squilibrio tra gruppi religiosi maggioritari e minoritari, che include le «adozioni islamofobiche», e l'identificazione di questo problema nella sentenza *Abdi Ibrahim c. Norvegia*, evidenzia la necessità di misure per fermare tali pratiche pregiudizievoli e parziali.

Le questioni di fede in una società moderna, pluralista e secolarizzata, possono apparire di secondaria importanza, soprattutto quando sono altre le priorità da affrontare, come nel caso di un soggetto minore debole e vulnerabile, ma per i soggetti credenti sovente risultano centrali. Dunque, una maggiore consapevolezza ed una migliore informazione da parte delle istituzioni coinvolte potrebbero contribuire ad evitare episodi discriminatori, che, anche se riconosciuti tali dalla giurisdizione delle Corti, poi, nella pratica non trovano una tutela concreta e tempestiva.

La sentenza della Grande Camera nella causa *Abdi Ibrahim c. Norvegia* dimostra questi punti esponendo le contraddizioni e gli approcci obsoleti della Corte, anche se diffonde un poco di speranza riguardo alla volontà della Corte di Strasburgo di impegnarsi più a fondo con le carenze nazionali e i pregiudizi sistemici più ampi che rafforzano l'islamofobia o altre forme di pregiudizio o intolleranza religiosa. Questi cambiamenti sono necessari se il sistema CEDU vuole continuare a sostenere i diritti umani (religiosi) dei bambini con gli standard giuridici internazionali applicati specificamente ai diritti dei minori e favorire lo *status* di strumento vivente della Convenzione. Lo scopo è quello di avvicinare la Corte a *standard* internazionali più ampi, disposta a denunciare e smascherare gli Stati che presentano problemi strutturali di islamofobia o qualsiasi altro approccio distorto alla considerazione dell'identità religiosa, incorporato in dinamiche di potere inique tra maggioranza e minoranza dei gruppi religiosi⁶⁹. Di qui la necessità di considerare l'interesse superiore del bambino nelle decisioni internazionali in materia di diritti umani.

Alla luce delle recenti sentenze della Corte EDU esaminate, è possibile concludere che la libertà di religione si articola intorno a principi fondamentali e sfide concrete che riflettono l'importanza dell'equilibrio tra diritti individuali e esigenze collettive in società sempre più diversificate.

Pur riconoscendo il pluralismo e la diversità culturale, la giurisprudenza della Corte EDU insiste sulla necessità di un bilanciamento attento tra diritti ed interessi. La promozione del dialogo interreligioso, la proporzionalità delle restrizioni e il rispetto della diversità culturale costituiscono i pilastri di una

⁶⁹ AYLÁ DO VALE ALVES, *Children's Religious Identity in Alternative Care and Adoption: The Need to Recentre the Child's Best Interest*, in *International Human Rights Adjudication in Human Rights Law Review*, 2023, pp. 1-22.

tutela effettiva della libertà di religione, che rappresenta una delle fondamenta delle società democratiche. L'analisi effettuata delle più significative sentenze della Corte di Strasburgo consente di comprendere come questo principio venga declinato nella pratica, offrendo spunti utili per interpretare le dinamiche giuridiche e sociali contemporanee.

In tale contesto, la Norvegia emerge come un esempio emblematico di come gli Stati debbano impegnarsi nel complesso ma, imprescindibile, compito di garantire che le società democratiche rimangano inclusive e rispettose dei diritti fondamentali, anche di fronte alle sfide poste dalla crescente diversità religiosa. Un esempio rilevante di tale impegno è rappresentato dalla promozione del dialogo interreligioso, settore in cui la Norvegia si distingue per la facilitazione delle relazioni tra confessioni diverse. Attraverso iniziative come il Forum interreligioso norvegese, il Paese ha istituito spazi di dialogo su tematiche sensibili, tra cui l'uso degli spazi pubblici per celebrazioni religiose. Questo approccio riflette il ruolo fondamentale delle politiche pubbliche nel prevenire discriminazioni e promuovere la coesistenza pacifica.

Inoltre, la Corte di Strasburgo ha ribadito, nelle recenti decisioni esaminate, che gli Stati godono di un'ampia discrezionalità nel bilanciare la libertà religiosa con altri interessi legittimi, quali la coesione sociale e la protezione dei minori. Tuttavia, come evidenziato nel caso *Strand Lobben e altri c. Norvegia* del 10 settembre 2019, tale margine deve essere esercitato con proporzionalità, tenendo conto della natura delle questioni e della gravità degli interessi coinvolti e della necessità di tutelare i diritti fondamentali in un contesto di diversità culturale e religiosa.

Analogamente, nel caso *M. A. c. Danimarca* del 9 luglio 2021, la Corte ha affermato che tale margine non può giustificare misure sproporzionate che compromettano diritti fondamentali. Spesso invocato per bilanciare la libertà religiosa con altri interessi legittimi, come la coesione sociale e la protezione dei minori, tale margine viene posto sotto il "controllo" del principio di proporzionalità.

Il tema della neutralità e del pluralismo assume rilevanza significativa nella decisione relativa al caso *J.R. e A.R. c. Francia* del 16 maggio 2024, che sottolinea come il principio di neutralità delle istituzioni pubbliche, in particolare nei sistemi educativi, possa giustificare restrizioni all'uso di simboli religiosi visibili, inclusi quelli islamici. La Corte EDU ha stabilito che tali misure, pur rappresentando un "interferenza" con il diritto alla libertà religiosa sancito dall'art.9 della CEDU, perseguono obiettivi legittimi quali la protezione dei diritti e delle libertà altrui, la neutralità del sistema educativo e la prevenzione di pressioni sociali o proselitismo. Tuttavia, tali restrizioni devono essere proporzionate, necessarie e compatibili con il rispetto del pluralismo e della

diversità nelle società democratiche, al fine di prevenire pressioni sociali o fenomeni di proselitismo, garantendo al contempo il rispetto del diritto della libertà religiosa sancita dall'art. 9 della Convenzione.

Nei casi citati, la Corte EDU ha ribadito che tale margine non può giustificare misure che compromettano diritti fondamentali. In definitiva, la giurisprudenza della Corte EDU, attraverso i casi *Strand Lobben e altri c. Norvegia*, *M.A. c. Danimarca* e *J.R. e A.R. c. Francia*, fornisce un quadro normativo dinamico che, pur riconoscendo il pluralismo e la diversità culturale, insiste sulla necessità di un bilanciamento calibrato tra diritti collettivi ed interessi individuali. La promozione del dialogo interreligioso, la proporzionalità delle restrizioni e il rispetto della diversità culturale sono condizioni necessarie per garantire una tutela effettiva della libertà religiosa.

In conclusione, le decisioni esaminate hanno un unico comune denominatore: la necessità di regolare il fenomeno religioso per preservare l'ordine pubblico e la sicurezza. La "governance" delle questioni religiose è pertanto influenzata sia dalle politiche statali che dalla giurisprudenza nazionale e dalla Corte EDU. Tutte le pronunce delineano un quadro giurisprudenziale che definisce il margine di apprezzamento⁷⁰ degli Stati membri in materia di diritti fondamentali ed in particolare del diritto della libertà religiosa. La Corte ha altresì sottolineato l'importanza di un approccio individualizzato e contestualizzato, che consenta di bilanciare le esigenze dello Stato con la protezione delle specificità culturali e religiose.

L'evoluzione giurisprudenziale della Corte EDU, dimostra un'attenzione crescente verso il pluralismo religioso e culturale, evidenziando la necessità di politiche statali che riconoscano e rispettino le diversità individuali e che promuovano il dialogo interculturale ed interreligioso in una società più inclusiva.

⁷⁰ Un'ultima considerazione circa l'applicazione del margine di apprezzamento nell'ambito della tutela dei diritti fondamentali deve essere fatta a proposito della distinzione tra «diritti assoluti» e diritti «soggetti a limitazioni». I diritti assoluti sono formulati in modo da impedire agli Stati di restringerli, mentre gli altri possono essere limitati in quanto «gli Stati possono definirne e restringerne l'esercizio in base a considerazioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di protezione della salute o di morale pubblica, il cui contenuto e la cui portata sono suscettibili di variare da uno Stato all'altro e da una situazione all'altra, sempreché la restrizione sia giustificata e non abbia la conseguenza di limitare un diritto in modo incompatibile con la sua essenza o di sopprimerlo» si v. FAUSTO POCAR, *Tutela dei diritti fondamentali e livelli di protezione nell'ordinamento internazionale*, in PAOLO BILANCIA, EUGENIO DE MARCO, *La tutela multilivello dei diritti*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 8 ss.; si v. pure ANTONELLO TANCREDI, *L'emersione dei diritti fondamentali 'assoluti' nella giurisprudenza comunitaria*, in *Rivista di Diritto Internazionale*, 2006, p. 644 ss.; anche la CGUE si è espressa in tal senso: cfr. ad esempio Corte di giustizia delle Comunità europee, *Familiapress*, causa C-368/95, sentenza del 26 giugno 1997; *Promusicae*, causa C-275/06, sentenza del 29 gennaio 2008; *Varec*, causa C-450/06, sentenza del 14 febbraio 2008.

In Norvegia, questo processo si manifesta attraverso un continuo sforzo di trovare un corretto bilanciamento tra il riconoscimento della diversità confessionale e l'esigenza di mantenere un'armonia collettiva, anche di fronte alle sfide poste dalla crescente diversità nel contesto di nuove dinamiche in cui pluralismo e diritti individuali si intrecciano con le sempre maggior esigenza di creazione di una forte coesione sociale.